

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:

Disegno di legge: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei senatori Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare*) (S 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B). (Parere alla 12^a Commissione del Senato). (*Esame e conclusione - Parere favorevole*). 157

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Disegno di legge: Legge comunitaria (C. 5619). (Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati). (*Esame e rinvio*). 159

Mercoledì 3 marzo 1999. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta comincia alle 13,40.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un*

disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei senatori Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare) (S 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B).

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione - Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio scorso in un testo che unifica, con modificazioni, due disegni di legge approvati dal Senato (S. 55 e abbinati e S. 65 e abbinati), nonché dodici progetti di legge presentati alla Camera nella stessa materia di iniziativa parlamentare, popolare e di taluni consigli regionali. Esso mira, nel quadro di una intensa attività di promozione dell'informazione, a razionalizzare e potenziare il sistema organizzativo e strutturale degli espianti e dei trapianti, che attualmente presenta forti disparità tra nord e sud del Paese. In particolare, il capo II affronta il delicato profilo — che peraltro non concerne direttamente le competenze della Commissione — della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione: la soluzione adottata (articoli 4 e 5) prevede un meccanismo di silenzio-assenso che si perfeziona con il decorso di novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte delle aziende unità sanitarie locali di espressione della volontà: le disposizioni attuative sono demandate ad apposito decreto dal Ministro della sanità.

Per quanto invece attiene alle competenze della Commissione, il relatore sottolinea che la parte a tal fine rilevante del disegno di legge è quella riguardante gli aspetti organizzativi della disciplina, che rientrano nella materia della assistenza sanitaria e ospedaliera di cui all'articolo 117 della Costituzione. In proposito il disegno di legge prevede un'organizzazione nazionale, costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente, dai centri regionali (o interregionali) per i trapianti e dalle strutture per i prelievi, per la conservazione dei tessuti e per i trapianti, nonché dalle aziende sanitarie locali e da un sistema informativo specifico. Il Centro nazionale per i trapianti, presieduto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e composto da rappresentanti di ciascun centro regionale ed interregionale e dal direttore generale, cura le liste di attesa e fornisce, essenzialmente, le linee guida per

l'attività in periferia, i protocolli per i controlli di qualità, la definizione dei fabbisogni e la promozione dei rapporti con istituzioni estere: è collegato in rete telematica ai centri regionali ed interregionali oltre che alle singole strutture per i prelievi ed a quelle per i trapianti. Il Centro nazionale si avvale di una Consulta per gli aspetti più squisitamente tecnico-operativi (articolo 9). Gli articoli 10, 11 e 12 precisano l'organizzazione ed i compiti dei centri regionali ed interregionali e dei coordinatori locali. Ai sensi dell'articolo 16 le strutture per i trapianti devono essere individuate dalle regioni nell'ambito delle strutture accreditate. Esse vanno sottoposte a verifica di qualità da parte delle regioni stesse e disattivate quando l'attività risulti essere al di sotto del 50 per cento dello standard minimo previsto. L'articolo 17 concerne la determinazione delle tariffe, che avviene con la consultazione della Conferenza Stato-regioni.

Altre disposizioni che interessano le regioni sono l'articolo 22 — che stabilisce l'irrogazione da parte delle regioni di una sanzione da 2 a 20 milioni di lire per la violazione delle norme concernenti la disciplina delle strutture operative per i prelievi, la conservazione dei tessuti e i trapianti — e l'articolo 24, che contiene una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In conclusione, il relatore esprime, per quanto di competenza, una valutazione positiva, perché anche laddove sono contemplati organismi centrali (articoli 8 e 9) è prevista la partecipazione di rappresentanti regionali, così come nel caso di provvedimenti di competenza del Ministro della sanità è stabilita l'intesa (articolo 7, 3° comma, articolo 10, 2° comma), ovvero il parere (articolo 17) della Conferenza Stato-regioni, ovvero infine il parere di un organo misto, qual è il Centro nazionale (articolo 16).

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nel condividere le conclusioni del relatore,

sottolinea l'importanza sociale di questa legge, con cui si introduce una disciplina che garantisce a tutti i cittadini condizioni di uguaglianza.

Dopo che il Presidente Guido DONDEYNAZ si è a sua volta associato alle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Duca, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge:

Legge comunitaria (C. 5619).

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che l'esame della legge comunitaria costituisce per la Commissione l'occasione per un approfondimento non tanto sui singoli atti normativi comunitari da recepire — argomento che interessa soprattutto le commissioni di merito — quanto piuttosto sul grado di sviluppo dell'autonomia regionale nel campo del diritto e dei rapporti comunitari. A questo riguardo egli svolge una breve analisi su ciò che si è fatto sino ad oggi per coinvolgere le regioni nei processi normativi comunitari. È noto che nel diritto internazionale la personalità giuridica compete solo allo Stato-organizzazione, di cui peraltro le regioni sono una specifica articolazione, circostanza questa che consente alle regioni stesse di svolgere, sia pure previa intesa con il Governo, talune attività di rilievo internazionale, come quelle a carattere promozionale — articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 — e quelle aventi finalità di studio, di informazione o dirette ad agevolare lo sviluppo

socio-economico locale. Nell'ambito del diritto comunitario, invece, i poteri delle regioni appaiono, in linea teorica, assai rilevanti, ma praticamente poco incisivi. È noto, infatti, che a fronte di un'originaria impostazione internazionalistica, indifferente al riparto interno di competenze tra livello statale e regionale, dopo il Trattato di Maastricht e l'istituzione del Comitato delle regioni, l'assetto comunitario appare orientato a strutturarsi su tre livelli istituzionali (Comunità, Stati, Regioni), anche se persiste un indirizzo della Corte di giustizia della Comunità che considera lo Stato come unico soggetto responsabile del rispetto degli obblighi comunitari. Attualmente, a seguito delle modifiche apportate alla legge La Pergola con la legge comunitaria 1995-1997 (L. n. 128 del 1998), le regioni possono dare attuazione immediata alle direttive comunitarie sia nelle materie di competenza primaria, sia in quelle di competenza concorrente.

In sintesi il relatore osserva che il ruolo delle regioni è rilevante soprattutto nella fase discendente del processo normativo comunitario, ma solo da un punto di vista teorico, perché di fatto sono ben pochi i casi di recepimento diretto delle direttive comunitarie, anche da parte delle regioni a statuto speciale, cui tale potestà è stata riconosciuta già dalla legge La Pergola nella sua stesura iniziale. Ciò deve imputarsi ad avviso del relatore, a due fattori: anzitutto l'attuazione diretta da parte delle regioni non è per queste un obbligo, ma una mera facoltà, che concorre con l'obbligo che lo Stato ha verso la Comunità di adottare comunque una normativa di recepimento, che poi è destinata a interferire con quella eventualmente già adottata dalle regioni; un secondo fattore è probabilmente costituito dal fatto che vi è uno scarso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella fase cosiddetta ascendente, cioè in quella che porta alla formazione delle direttive comunitarie. Tale scarso coinvolgimento appare un dato politicamente importante se si considera il dibattito in corso sul cosiddetto *deficit* democratico delle istituzioni comunitarie. Appare dunque oppor-

tuno in questo quadro prospettare interventi che coinvolgono anche gli organismi rappresentativi delle assemblee elettive regionali nella fase ascendente.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, il relatore riferisce che il titolo I prevede le disposizioni generali relative ai procedimenti di recepimento, procedimenti che sono riconducibili a tre forme di produzione normativa: normazione diretta, conferimento di delega legislativa (per le direttive elencate negli allegati A e B, in tutto 18), regolamenti di delegificazione (per l'unica direttiva elencata nell'allegato C). Per altre 11 direttive contemplate nell'allegato D si prevede l'attuazione in via regolamentare o amministrativa. Sempre nel titolo I è prevista (articolo 5) una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria delle violazioni della normativa comunitaria, nonché (articolo 6) l'emanazione di testi unici per il riordino normativo nelle materia interessate dalla normativa comunitaria.

Il relatore si sofferma quindi sul procedimento di recepimento con delega legislativa nelle materie di competenza regionale, in quanto l'articolo 2, nell'elencare i principi e criteri generali da osservare, specificamente stabilisce alla lettera g) che saranno osservati l'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 - che prevede tra l'altro l'indicazione nella legge comunitaria delle norme di principio inderogabili dalle regioni -, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 - in materia di potere sostitutivo dello Stato

in caso di inattività delle regioni a livello amministrativo che comporti inadempimento agli obblighi comunitari - nonché l'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che in materia comunitaria riserva allo Stato sia la funzione di coordinamento, sia quella di "esecuzione a livello nazionale". Su questo punto egli ribadisce quanto già affermato in relazione al disegno di legge comunitaria 1995-1997 (L. n. 128 del 1998), cioè che i principi inderogabili dalle regioni dovrebbero essere stabiliti già nella legge comunitaria e non nei decreti delegati.

Il capo II (articoli 7-12), infine, contiene disposizioni particolari di adempimento diretto, nonché criteri speciali di delega legislativa.

In conclusione, il Presidente e relatore, nel riservarsi di formulare una proposta di parere dopo il dibattito, preannuncia fin d'ora la necessità di suggerire alla commissione di merito un intervento volto ad abrogare l'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998), con il quale si è dato carattere di perentorietà al termine di venti giorni per l'espressione dei pareri da parte della Conferenza Stato-regioni sugli schemi di provvedimenti recanti attuazione di direttive e sulla legge comunitaria, pregiudicando in tal modo il necessario approfondimento cui devono essere sottoposti tali atti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.